



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52

del 02/03/2010

O G G E T T O

Procedimento penale a carico di dirigente comunale. Nomina legale di fiducia. Nulla osta.

L'anno duemiladieci, il giorno due del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Assente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Assente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 12 del CCNL 12.02.2002 area della dirigenza del "Comparto Regioni e Autonomie Locali", epigrafato "Patrocinio Legale", ridisciplina la materia del patrocinio legale dei dirigenti comunali ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti degli stessi per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, disponendo che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento e che, in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio;

- Con propria comunicazione del 14.12.2009 il dirigente comunale Sig. ... omissis ... ha indicato il proprio legale di fiducia nella persona dell'Avv. Antonella Bellomo, in quanto imputato dei reati di cui agli artt. 110, 323 e 61 n. 9 del Codice Penale – insieme ad altri – per aver omesso (secondo l'accusa) di compiere adeguata istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio di permesso di costruire.

- Successivamente, con propria comunicazione del 15.12.2009 lo stesso dirigente ha indicato un secondo legale di fiducia nella persona del Prof. Elio Palombi con studio in Napoli, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 96 del Codice di Procedura Penale.

Ritenuto che nulla osti alla nomina di un legale di fiducia da parte del dipendente, ma di non concedere il nulla osta anche per il secondo avvocato in quanto il succitato art. 12 parla di "legale", quindi di un solo avvocato escludendosi la possibilità di rimborso per più avvocati oltre il primo (in tal senso si esprime la dottrina maggioritaria e in tal senso si è espresso il Commissario Straordinario del Comune di Molfetta con deliberazione n. 29 in data 02.04.2008 per un caso del tutto simile.

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n. 267, solo dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità tecnica;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Che nulla osta alla nomina di un solo legale di fiducia fra quelli proposti dal dirigente comunale per la propria difesa nel procedimento penale che lo vede coinvolto, individuato nell'Avv. Antonella Bellomo.
- 2) Di non concedere il nulla osta alla nomina di un secondo legale difensore.

- 3) Di dare atto che si procederà al rimborso delle spese legali limitatamente ad un solo legale secondo le previsioni di cui all'art. 12 del CCNL 10.02.2002, nonché secondo gli indirizzi giurisprudenziali e dottrinari prevalenti, al termine del processo purché si realizzino contestualmente le seguenti condizioni:
 - a) imputazione per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio;
 - b) Sentenza di assoluzione di cui all'art. 530 C.P.P.;
 - c) Assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione;
 - d) Parcella dell'Avvocato difensore munita del parere di congruità espresso dall'Ordine Professionale competente;
 - e) Rimborso ad avvenuto pagamento dell'avvocato da parte del dipendente certificato da fattura riportante la quietanza di avvenuto pagamento.

- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n. 168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.

- 5) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per i conseguenziali adempimenti di competenza.

- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel testo di cui sopra a tutela della privacy del dirigente interessato, trattandosi di dati personali sensibili e giudiziari, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lvo 30.06.2003 n. 196.